SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 261**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1987, n. **458.**

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: «La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 4.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa».

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento».

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento».

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente».

9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: «Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, le parole da «ovvero se» ad «articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35». Al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

«Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 9.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: «Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione».

3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 10.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici

massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art. 12.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.

2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

3. Per le occorrenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
VIZZINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 1

87G0673

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 403 a 412 relativi alla scuola di perfezionamento in diritto sindacale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, che muta denominazione in scuola di specializzazione in diritto del lavoro e relazioni industriali, sono soppressi.

Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e relazioni industriali

Art. 403. — È istituita presso l'Università degli studi di Napoli la scuola di specializzazione in diritto del lavoro e relazioni industriali, che conferisce il diploma di specialista nelle suddette discipline.

Art. 404. — La scuola ha lo scopo di perfezionare e specializzare gli iscritti nelle discipline sindacali del lavoro e degli ordinamenti previdenziali; di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo del lavoro; di organizzare conferenze, dibattiti, seminari e convegni di studio; di curare pubblicazioni ecc. nelle materie attinenti ai corsi tenuti nella scuola medesima.

Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con altre scuole, centri, istituti, dipartimenti, aziende ed enti pubblici o privati, anche stranieri, interessati allo sviluppo degli studi giuslavoristici.

Art. 405. — Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economia marittima, scienze economiche e bancarie e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale nonché di titoli di studio equipollenti a quelli indicati, conseguiti all'estero.

Art. 406. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a cento per ogni anno. Annualmente il bando di concorso determinerà il numero massimo degli ammessi alla scuola.

Art. 407. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, alla stregua dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dai seguenti titoli:

a) tesi di laurea nella disciplina di specializzazione;
b) voto di laurea;
c) voto negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) eventuali pubblicazioni nelle materie anzidette.

Il punteggio complessivo dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, siano in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 408. — La scuola si articola in due indirizzi:

1) indirizzo forense-previdenziale;
2) indirizzo sindacale e di relazioni industriali.

Per i primi due anni gli insegnamenti sono comuni ad entrambi gli indirizzi, mentre per il terzo anno sono previsti insegnamenti specialistici per ciascun indirizzo, secondo lo schema seguente:

1° Anno:

storia delle dottrine politiche ed economiche;
storia del movimento operaio e sindacale;
storia del diritto del lavoro;
rapporto individuale di lavoro;
diritto sindacale italiano e comparato.

2° Anno:

economia del lavoro;
rapporto di pubblico impiego;
diritto della previdenza sociale;
diritto processuale e controversie di lavoro;
diritto internazionale e comunitario del lavoro.

3° Anno:

quattro insegnamenti che il candidato indicherà, all'atto dell'ammissione al terzo anno, scegliendoli tra quelli contemplati per ciascun indirizzo, secondo lo schema seguente:

1) indirizzo forense-previdenziale:
lavoro nautico;

diritto e tecnica della contrattazione collettiva;
ordinamenti previdenziali comparati;
contenzioso delle assicurazioni sociali;
diritto e tecnica della sicurezza del lavoro;
diritto penale del lavoro;
diritto amministrativo del lavoro;

2) indirizzo sindacale e di relazioni industriali:
teoria del sindacalismo e delle relazioni industriali;
diritto e tecnica della contrattazione collettiva;
sociologia del lavoro
psicologia del lavoro;
disciplina giuridica e metodi della retribuzione;
poteri dell'imprenditore e direzione del personale;
diritto amministrativo del lavoro.

Art. 409. — Il candidato può operare la scelta definitiva dell'indirizzo all'atto dell'ammissione al terzo anno. Successivamente, per l'eventuale modifica di tale scelta, dovrà fare espressa richiesta al consiglio della scuola, che delibera discrezionalmente.

Art. 410. — Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso per una sola volta.

Le borse di studio per la frequenza ai corsi sono disciplinate dalla normativa vigente.

Art. 411. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto, oltre che degli aspetti teorici, del carattere pratico delle varie discipline.

A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con aziende ed enti pubblici o privati e con chiunque altro riterrà utile ai fini della specializzazione nonché i contatti che dovranno intrattenere con gli organismi internazionali operanti in materia sindacale, del lavoro e previdenziale, specie nell'ambito della Comunità europea.

Nell'ambito dell'attività didattica gli specializzandi interessati, per loro formazione, a compiere esperienze applicative nelle materie di studio potranno partecipare ad ogni utile iniziativa della scuola ad eccezione di quelle che implicano una qualsiasi forma di prestazione a pagamento.

Il consiglio della scuola programma i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. Oltre ai docenti universitari, saranno chiamati a collaborare a tali seminari esperti, italiani e stranieri, che con il loro apporto possano mantenere elevato il livello culturale e di specializzazione professionale a norma della legislazione vigente.

Art. 412. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso approvata, anche sotto il profilo dell'originalità, dal direttore della scuola su relazione di uno o più docenti.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di «specialista in diritto del lavoro e relazioni industriali».

Art. 413. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle disposizioni vigenti. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli anche su indicazione del consiglio della scuola.

La scuola è finanziata, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Università, da sovvenzioni, lasciti e donazioni di aziende, enti e privati, che dovranno figurare nel bilancio dell'Università.

Potranno essere assegnate agli specializzandi borse di studio e premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio della scuola nell'ambito delle norme vigenti.

Art. 414. — Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto secondo l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Nella programmazione dell'attività didattica, il consiglio individua le esigenze cui deve far fronte con l'apporto di professori a contratto, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 dell'82 e indica i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui all'art. 411, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 415. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo designato dal consiglio della scuola.

In caso di motivato impedimento la direzione stessa è affidata a professore associato che insegni nella scuola, designato come al comma precedente.

Il direttore della scuola può delegare, sentito il consiglio della scuola, ai membri del consiglio stesso lo svolgimento di particolari attività relative all'attuazione dei fini istituzionali della scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1987
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 354

87A9165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 151 a 155 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 185 relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è soppresso.

Art. 3.

Gli articoli da 202 a 207 relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 226 a 234 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale I sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 239 a 247 relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 236 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in cardiologia, chirurgia generale I, ginecologia e ostetricia, pediatria, psichiatria.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 237. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Messina. La scuola ha lo scopo d'insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

Art. 238. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede ottocento ore d'insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 239. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Contribuiscono al funzionamento della scuola le strutture dell'Istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale.

Art. 240. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 241. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

1) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

3) fisiologia cardiorespiratoria;

4) medicina interna generale;

5) semeiotica generale cardiovascolare;

6) informatica medica e strumentazione biomedica;

7) metodologie diagnostiche non invasive;

8) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

9) patologia e clinica cardiovascolare;

10) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 242. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 243. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica.	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . .	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	ore	50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentale biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentale biomedica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica	»	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	»	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I	»	50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I	»	20
patologia e clinica cardiovascolare I	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II	ore	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica	»	20
patologia e clinica cardiovascolare	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia clinica cardiovascolare	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 244. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: reparti clinici di degenza, reparto di cura intensiva cardiologica, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di diagnostica invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo modalità deliberate dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale I

Art. 245. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in chirurgia generale.

Art. 246. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 247. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 248. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 249. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 250. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica;

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 251. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente a uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40
Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):		
patologia clinica	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 50):		
anestesia e rianimazione	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 252. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

anatomia chirurgica - Università di Messina;
chirurgia d'urgenza - Università di Messina;
patologia chirurgica - Ospedale Piemonte - Messina;
ambulatori e laboratori della anatomia chirurgica, chirurgia d'urgenza e patologia chirurgica;
ambulatori di endoscopia degli stessi reparti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare a ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà ogni anno il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finale.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 253. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Messina, con sede nell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia ed ha un indirizzo unico in ginecologia e ostetricia.

Art. 254. — La scuola ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 255. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 256. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le prove di ammissione si svolgeranno secondo le norme di legge vigenti (decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Art. 257. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;
b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;
d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;
e) gravidanza e parto a rischio;
f) medicina fetale;
g) ginecologia;
h) ginecologia oncologica.

Art. 258. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumetale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia ed istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini;
ostetricia.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia ed istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

Art. 259. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	ore	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

È prevista anche la frequenza di un corso di lingua inglese con relativo esame obbligatorio a fine anno.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica-strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

È prevista anche la frequenza di un corso di lingua inglese con relativo esame obbligatorio a fine anno.

3° Anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescenza	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

È prevista anche la frequenza di un corso di lingua inglese con relativo esame obbligatorio a fine anno.

4° Anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

È prevista anche la frequenza di un corso di lingua inglese con relativo esame obbligatorio a fine anno. Trattasi di insegnamento scientifico ad indirizzo biomedico.

Art. 260. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Messina: reparti, sezioni, ambulatori, laboratori, sala parto e sale operatorie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 261. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 262. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 263. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia con gli istituti di pediatria medica preventiva e sociale, clinica pediatrica, chirurgia pediatrica e genetica medica, farmacologia, patologia generale (immunologia), morfologia e sviluppo dell'uomo, anatomia patologica, oncologia, neuropsichiatria infantile, scienze igienistiche, clinica dermatologica, clinica ostetrica e ginecologica, oculistica odontostomatologia, ortopedia, otorino.

Art. 264. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 265. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 266. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatria speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattia del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
immunologia clinica;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione ed assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 267. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguitto ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune ed ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):		
farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20
Diagnostica (ore 40):		
patologia clinica	»	40
Epidemiologia e statistica (ore 30):		
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30
Pediatria generale (ore 170):		
alimentazione e dietologia	»	50
auxologia	»	30
pediatria (preventiva e sociale)	»	40
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
Pediatria preventiva e sociale (ore 100):		
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):		
anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30
Pediatria generale (ore 130):		
malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale specialistica)	»	100
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):		
patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30
Pediatria preventiva e sociale (ore 30):		
legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15
Neonatologia e medicina fetale (ore 70):		
medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):		
pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):		
adolescentologia	ore	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):		
pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):		
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):		
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20
Pediatria generale (ore 140):		
alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):		
adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	ore	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	ore	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 268. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: neonatologia - immaturi - lattanti - II e III infanzia - microcitemia - Hospital Day - ambulatori generali e subspecialistici - laboratori generali, di chimica clinica e specialistici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 269 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);
c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);
d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);
e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);
f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 271. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 274. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area propedeutica;
b) area psichiatria clinica;
c) area psicoterapeutica;
d) area sociopsichiatrica;
e) area psicobiologica.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Area psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Area psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico/paziente;
psicologia medica.

d) Area sociopsichiatrica:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Area psicobiologica:

biochimica del SNC;
strutture e funzioni integrative del SNC;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse ore avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area propedeutica (ore 100):		
genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50
Area psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50
Area psicobiologica (ore 100):		
strutture e funzioni integrative del SNC	»	40
biochimica del SNC	»	20
icofisiologia	»	20
icoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area psichiatria clinica (ore 200):		
psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40
Area psicoterapeutica (ore 200):		
psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area psichiatria clinica (ore 150):		
psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50
Area psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Area sociopsichiatrica (ore 100):		
psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Area psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Area psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia.	»	150

Area sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense . . .	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 277. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti e ambulatorio di clinica psichiatrica;
reparti e ambulatorio di clinica neurologica;
reparti di clinica medica II;
ambulatorio di neuropsichiatria infantile;
ambulatorio di igiene mentale;
strutture alternative dei servizi di salute mentale (Hospital day - comunità protetta);
laboratorio di psicodiagnostica;
laboratorio di psichiatria forense.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 287

87A9426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «traumatologia».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 294

87A9574

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1987.

Approvazione degli schemi di convenzione che disciplinano, ai sensi dell'art. 41, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti intercorrenti tra le unità sanitarie locali e lo SMOM e per esso l'ACISMOM e gli altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale stabilisce, tra l'altro, che i rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con lo SMOM (Sovrano militare ordine di Malta) sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana e l'Amministrazione sanitaria dello SMOM in materia di cooperazione ai servizi sanitari italiani in data 23 luglio 1981, con il quale viene convenuto che le convenzioni, di cui al terzo comma dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potranno intercorrere tra i competenti organismi italiani tra cui le UU.SS.LL. e l'ACISMOM (Associazione cavalieri italiani dello SMOM) nonchè altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi;

Visto lo scambio di note in data 11 gennaio 1960, tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministro degli affari esteri dello SMOM, con il quale è fatto richiamo alle norme che regolano i rapporti medesimi;

Visto in particolare il punto 5 del predetto scambio di note che riconosce la personalità giuridica alle istituzioni dello SMOM, quali enti di diritto pubblico melitensi;

Rilevato che il richiamato scambio di note rinvia a successive convenzioni la definizione dei rapporti ivi non disciplinati;

Ritenuta la necessità di regolamentare il sistema convenzionale previsto espressamente dall'art. 41, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e relativo alle attività svolte sul territorio della Repubblica italiana dallo SMOM, a mezzo dell'ACISMOM e degli altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi e rientranti nelle previsioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che sono analiticamente indicate nell'art. 3 del richiamato accordo del 23 luglio 1981;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 22 dicembre 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli allegati schemi di convenzione che disciplinano, ai sensi dell'art. 41, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti intercorrenti tra le unità sanitarie locali e lo SMOM e per esso l'ACISMOM e gli altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi..

Art. 2.

1. Lo schema tipo di convenzione per l'attività specialistica ambulatoriale di prevenzione, diagnosi e cura dovrà essere uniforma o al nuovo schema, quale risulterà approvato con decreto ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALE E SPECIALIZZATA

Premesso:

che l'ospedale .... dipendente dall'ACISMOM (o da altri enti pubblici melitensi) è equiparato ai fini della erogazione dell'assistenza ospedaliera ai corrispondenti ospedali pubblici secondo le previsioni dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, ove approvato, le indicazioni del piano sanitario regionale;

che il piano sanitario regionale di cui al precedente capoverso prevede per l'ospedale una dotazione di .... p.l suddivisi per i seguenti reparti..
o una dotazione di servizi senza p.l.;

tra

l'unità sanitaria locale..
rappresentata dal presidente del comitato di gestione ....

e

l'ACISMOM (o altri enti pubblici melitensi), nella persona del suo legale rappresentante..

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale..
si avvale dell'ospedale..
per l'assistenza sanitaria e ospedaliera nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti; in particolare per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano tutte le norme previste per gli ospedali pubblici.

Art. 2.

L'ospedale alla data della presente convenzione è dotato di complessivi n. .... posti letto distribuiti secondo l'allegato *A* in relazione alle singole unità e servizi speciali di ricovero e cura ed in relazione alle camere di degenza comprese quelle riservate all'attività libero-professionale.

L'organico del personale medico è quello di cui all'allegato *B*.

L'organico del personale non medico è quello di cui all'allegato *C*.

I predetti allegati completati degli elenchi nominativi del corrispondente personale in servizio fanno parte integrante della presente convenzione.

Il personale medico, comunque operante presso l'ospedale non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi compresa quella concernente il personale sanitario del ruolo regionale, il personale delle UU.SS.LL., il personale sanitario universitario addetto ad attività assistenziali, il personale sanitario dipendente da altri enti ed istituti di cui agli articoli 41 e 42 della legge n. 833 1978, il personale convenzionato con il S.S.N. ai sensi dell'art. 48 della legge sopracitata.

Art. 3.

L'ospedale si impegna a contenere la durata della degenza nei limiti strettamente necessari tenendo conto ove ciò sia ritenuto possibile degli accertamenti diagnostici effettuati in altra sede.

Art. 4.

Nel caso di interruzione dei servizi essenziali, dovuta a qualsiasi causa, l'ente contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla U.S.L.

L'U.S.L. compiuti i necessari accertamenti può autorizzare l'istituzione contraente ad avvalersi in via sostitutiva dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate con fissazione di un congruo termine entro il quale i servizi debbono essere ripristinati, a pena di modifica o revisione della convenzione.

Nel caso in cui vengono meno i presupposti che dettero origine alla stipula della convenzione, l'U.S.L. può procedere alla revoca della convenzione stessa.

Art. 5.

L'istituzione contraente può avvalersi della facoltà di acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del S.S.N., secondo la disciplina prevista dalle leggi regionali, emanate in virtù dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Per ogni giornata di degenza l'U.S.L. corrisponde la diaria omnicomprensiva di L. .... determinata a norma del successivo art. 8.

Non sono comprese nella diaria giornaliera le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonché le particolari condizioni di comfort ambientale e di trattamento alberghiero che fanno carico direttamente agli assistiti, il cui costo e i cui limiti sono stabiliti mediante trattativa a livello regionale e devono essere portati a conoscenza degli interessati (assistiti e/o congiunti) all'atto dell'ammissione e sottoscritti per accettazione.

L'onere a carico della U.S.L. relativo alla permanenza dell'accompagnatore di minore di anni 12 è fissato d'intesa con la regione in sede di trattativa per la determinazione della retta di degenza. L'istituto dovrà assicurare spazi sufficienti per la permanenza dell'accompagnatore.

Qualora l'assistito chieda di essere ricoverato nelle camere riservate al libero esercizio dell'attività professionale a termine del combinato disposto dell'art. 47, terzo comma, n. 4, della legge n. 833/1978 e dell'art. 35, sesto e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, l'U.S.L. corrisponderà all'ente la diaria di cui al primo comma del presente articolo, il ricoverato corrisponderà all'ospedale le tariffe relative alle maggiori spese inerenti al ricovero in camere riservate all'attività libero-professionale dei medici dipendenti dell'ospedale.

Per quanto riguarda la quantificazione dei maggiori oneri connessi a prestazioni integrative di carattere non sanitario, si fa riferimento al secondo comma del presente articolo.

In questo caso l'assistito, al momento del ricovero, sottoscriverà una dichiarazione da cui risulti che è a conoscenza dell'importo della diaria omnicomprensiva a carico dell'U.S.L. e delle differenze che saranno poste a suo carico ai sensi del comma precedente e che ha preso visione del tariffario dell'ospedale.

Art. 7.

Ai fini della corresponsione della diaria sono considerate giornate di degenza quelle consumate per intero. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia stata l'ora del ricovero e della dimissione.

I compensi relativi alle degenze di durata inferiore alle 24 ore e per i trattamenti in ospedale diurno vengono stabiliti in sede di trattativa regionale di cui al successivo art. 8.

Possono essere stabiliti in via forfettaria, sulla base di trattative regionali di cui al successivo art. 8, i compensi relativi a ricoveri per parto o per patologie correnti di modesta entità (appendicectomia, tonsillectomia, ecc.) in cui viene fissato preventivamente il numero di giornate di ricovero.

Art. 8.

La diaria è deliberata dall'ente, preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, previa intesa con la regione sulla base del presunto costo complessivo dell'assistenza ospedaliera prestata agli infermi nonché sulla base del numero dei posti letto, della durata media della degenza, dello stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri tenendo anche conto delle esigenze della programmazione ospedaliera regionale e della spesa media sostenuta dalla regione per il finanziamento di analoghi servizi in ospedali dipendenti dalle UU.SS.LL. del proprio ambito territoriale.

In ogni caso la diaria deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del personale dipendente per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, nonché quelle necessarie per assolvere compiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative a carico dei presidi ospedalieri, oltre ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera, compresa quella derivante da mutui passivi contratti entro termini concordati su base regionale per manutenzione straordinaria nonché per ampliamento ed innovazioni delle strutture immobiliari.

Sono comprese, altresì nella diaria le spese di gestione delle scuole regolarmente autorizzate per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento del personale infermieristico, ausiliario e tecnico e le spese di gestione dei centri per malattie sociali e del lavoro per la parte non finanziata da altri interventi pubblici o privati, nonché gli oneri conseguenti alla formazione, aggiornamento e tirocinio pratico dei sanitari secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

Le spese per i centri per malattie sociali e del lavoro non potranno comunque incidere in misura superiore comparativamente a quella di analoghe strutture, funzionanti presso presidi ospedalieri di pari livello.

Alla diaria, determinata ai sensi dei commi precedenti, devono essere aggiunte anche le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture, per l'ammortamento, per il rinnovo, per l'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche ospedaliere, per una quota che va dall'8 al 10% della retta in rapporto alla consistenza delle attrezzature, alle spese di manutenzione e rinnovo di attrezzature di alto costo tecnologico (TAC, acceleratore lineare, RMN, apparecchiature per cardiochirurgia, unità coronarica, rianimazione, ecc.).

Non sono compresi nella diaria gli oneri sostenuti dall'ente per l'acquisto di endoprotesi e di pace-maker il cui costo verrà rimborsato dall'U.S.L. all'ospedale previa esibizione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata dalla ditta fornitrice e comunque secondo le modalità e non oltre i limiti di rimborso stabiliti in sede regionale.

Sono, parimenti, escluse le prestazioni previste da specifiche regolamentazioni regionali.

Sono detratte dal costo complessivo dell'assistenza le somme introitate dall'ente per prestazioni a pagamento connesse con l'attività ospedaliera. Le somme derivanti da prestazioni ambulatoriali sia in regime di tickets sia per prestazioni completamente a carico dell'utente sono incassate direttamente dall'ente.

I proventi di dette prestazioni dovranno essere utilizzati dall'ente — detratte le quote di compartecipazione al personale in conformità agli accordi di lavoro nazionale — per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature da destinare all'attività ambulatoriale.

In caso di ritardo nella conclusione delle intese con la regione per la determinazione della retta dovrà essere comunque assicurata all'ospedale una anticipazione mensile non inferiore al costo del personale maggiorato del 20%.

Sui conseguenti conguagli dovranno essere corrisposti gli interessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 per il periodo che va dalla fine del terzo mese successivo a quello cui si riferiscono i conguagli fino alla data dell'effettivo pagamento.

Art. 9.

Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale l'ospedale .... assicura, altresì, secondo le modalità fissate in sede regionale, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e successive integrazioni.

L'ospedale può avvalersi per l'assistenza dei pazienti già precedentemente ricoverati e per l'attività di ambulatorio, nonché per l'attività di ospedale di giorno e per quella di riabilitazione, dei presidi ambulatoriali gestiti dall'ACISMOM o da altri enti pubblici melitensi esistenti in ambito regionale ed i cui rapporti con la regione e le UU.SS.LL. sono regolati dai relativi schemi di convenzione.

Art. 10.

La liquidazione delle competenze all'istituzione contraente sono effettuate dall'U.S.L. non oltre novanta giorni dalla notifica dei conti mensili. Trascorso tale termine sono riconosciuti all'ospedale interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 11

Nel caso di riduzione numerica o qualitativa dell'organico del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2, l'ospedale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'U.S.L.

Qualora entro sessanta giorni l'ospedale non sia in grado di ripristinare gli organici, l'U.S.L. fissa un ulteriore congruo termine. Decorso inutilmente tale termine l'U.S.L. ha facoltà di avviare la procedura di modifica o revisione della convenzione.

Nel caso di inosservanza di quanto prescritto, per il personale medico, al quinto comma del precedente art. 2, l'U.S.L. invita l'ospedale a contestare l'infrazione ai medici interessati provvedendo, in caso di persistenza delle condizioni di incompatibilità alla loro sospensione dal servizio con relativa sostituzione e eventuale risoluzione del rapporto di impiego. In caso di inadempienza da parte dell'ospedale, l'U.S.L. provvederà a decurtare dalla diaria una somma pari al trattamento tabellare del o dei medici inadempienti.

Art. 12.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'U.S.L. competente, da un rappresentante dell'ospedale e da un membro con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti e, in caso di dissenso, nominato dal presidente del tribunale del capoluogo fra i magistrati del tribunale stesso.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 13.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il ....

Essa si intende rinnovata per un altro triennio qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza con lettera a.r.

La disdetta della convenzione da parte dell'U.S.L. e data previa autorizzazione della regione.

ALLEGATO 2

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DIRETTE AL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DEI SOGGETTI AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE, PSICHICHE O SENSORIALI DIPENDENTI DA QUALUNQUE CAUSA.

Premesso:

che il centro di riabilitazione..
dipendente dall'ACISMOM (ovvero dall'ente melitense) è equiparato ai fini dell'assistenza ai corrispondenti servizi pubblici secondo le norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le indicazioni del piano sanitario regionale ove approvato;

che il centro .... eroga prestazioni di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da .... ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833/1978;

che il convenzionamento è effettuato dalla U.S.L. dove il centro ha sede, con efficacia per tutte le altre UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendono usufruire del centro stesso;

che il centro esplica le prestazioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 26 della legge n. 833/1978;

che il centro gestisce una attività di recupero sotto la denominazione ....
.... con sede in ....
per i soggetti affetti da ....
....
....
con modalità di erogazione dei trattamenti:
nella forma:..
....
....
(nella convenzione sarà precisato: ambulatoriale, domiciliare, extra murale, a degenza diurna, a degenza a tempo pieno);

per le fasce di età:................................ (nella convenzione sarà da indicare solo per i centri con operatività limitata ad alcune fasce d'età);

con operatività.. (nella convenzione sarà da indicare se infrazonale, zonale o multizonale);

che per svolgere i propri compiti il centro mette a disposizione
i locali di cui alle allegate planimetrie;
le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;
il personale addetto al centro specificato per qualifiche nell'elenco allegato;

che il centro di cui trattasi ha la capacità operativa qui appresso indicata:

trattamento ambulatoriale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. ....;

trattamento domiciliare (massimo delle prestazioni giornaliere) n. ....;

trattamento extra murale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. ....;

trattamento con degenza diurna posti n. ....;

trattamento con degenza a tempo pieno posti n. ....

I dati relativi al numero delle prestazioni e degli assistibili di cui sopra, sono rilevati dalla disponibilità dei locali, delle attrezzature tecniche, nonché della dotazione del personale di cui al precedente punto;

che il centro è obbligato a disporre dei requisiti strutturali e organizzativi determinati dalla regione ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

tra

l'unità sanitaria locale.. rappresentata dal presidente del comitato di gestione...

e

il centro di riabilitazione ACISMOM di................................ rappresentato da...

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Secondo le norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché nell'ambito della programmazione regionale ove operante, l'unità sanitaria locale di.. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, per le prestazioni sanitarie di cui alle premesse, del predetto centro, la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta e nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato, dai competenti uffici delle UU.SS.LL. ove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dalla pianificazione regionale. Per l'assistenza ad internato è necessario il contestuale nulla-osta della U.S.L. ove ha sede la struttura convenzionata. L'impegnativa deve recare l'indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento nonché la forma del trattamento ed il periodo autorizzato.

Art. 3.

Il centro erogatore delle prestazioni riabilitative, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto, in osservazione e trattamento, dandone comunicazione nel termine di dieci giorni all'U.S.L. competente per territorio e a quella che ha emesso l'impegnativa, corredata da un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazione e il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano. Le unità sanitarie locali hanno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi all'istruzione scolastica ed alla durata del trattamento medesimo.

Art. 4.

Almeno venti giorni prima della scadenza del periodo autorizzato il centro, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga specificando i motivi al competente ufficio della U.S.L. in cui ha sede il centro stesso con contestuale comunicazione all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando l'U.S.L. ove ha sede il centro non abbia fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

Il centro di riabilitazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

Il piano di lavoro dovrà prevedere il coinvolgimento nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

L'U.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del centro delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

Il centro si impegna a corrispondere alle unità sanitarie locali i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge n. 833/1978.

Art. 5.

I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire — tenendosi conto delle esigenze individuali dei soggetti — l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa. Gli interventi relativi, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono di norma attuati dagli organi pubblici preposti all'istruzione ed alla formazione professionale ovvero sono curati in casi del tutto particolari direttamente dai centri in relazione ai piani di trattamento dei soggetti assistiti.

Art. 6.

Il centro di riabilitazione deve notificare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell'assistito e per ubicazione del centro, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

I trasferimenti da centro a centro e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle UU.SS.LL. di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro centro autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette UU.SS.LL.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

Art. 7.

Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante del centro e dal direttore medico. L'onere relativo, nel caso di ricoveri extraregionali, graverà, secondo i criteri stabiliti in sede di riparto del fondo sanitario nazionale, sul bilancio dell'U.S.L. che ha rilasciato l'impegnativa. Nel caso di ricoveri nell'ambito di una regione, l'onere graverà, secondo le modalità fissate dalla regione, sulla U.S.L. dalla stessa individuata.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 8.

L'U.S.L. di .... corrisponderà per i centri in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette che saranno determinate previa trattativa di cui alle premesse, le rette che saranno determinate previa trattativa nazionale tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e previdenza sociale, le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri/servizi di riabilitazione, da svolgersi presso il Ministero della sanità. Le rette, eventualmente diversificate per anno, vengono determinate per una durata triennale in coerenza con la durata della convenzione, in particolare in rapporto ai seguenti tipi di intervento:

visita ed accertamenti finalizzati alla eventuale assunzione e definizione del piano di interventi;

visita per controlli;

trattamento in forma ambulatoriale:
o prestazione singola, a seduta;
o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento in forma domiciliare, a seduta;

trattamento in forma extramurale:
o prestazione singola, a seduta;
o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento con degenza diurna, giornaliera;

trattamento con degenza a tempo pieno, giornaliera.

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche fatta eccezione per:

le forniture protesiche, che saranno autorizzate dalla U.S.L. in cui insiste il centro, che ne darà comunicazione alla U.S.L. di residenza dell'invalido, alla quale farà carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempreché quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego;

l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici non specifici, durante il ricovero in internato, che sono a carico della U.S.L. di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Per i centri che dispongono di maggiori e particolari requisiti, gli importi delle rette avranno carattere differenziato, in relazione al tipo di minorazione ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate, da stabilirsi sempre in base a trattative a carattere nazionale.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro ed è a carico degli enti competenti secondo le normative regionali.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'U.S.L. nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'Istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

Art. 9.

Ogni variazione alle prestazioni previste dalla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accertata dall'U.S.L. competente.

Art. 10.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla U.S.L. per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, la U.S.L. ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione del centro/servizio o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro medesimo.

Art. 11.

Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale il centro .... assicura, altresì, secondo le modalità fissate in sede regionale, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e successive integrazioni.

Il centro può avvalersi dei presidi ambulatoriali gestiti dall'ACISMON o da altri enti pubblici melitensi esistenti in ambito regionale ed i cui rapporti con la regione e le UU.SS.LL. sono regolati dal relativo schema di convenzione, per l'attività di ambulatorio, di ospedale di giorno e di riabilitazione ai pazienti in trattamento o già ricoverati presso il centro stesso.

Art. 12.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'U.S.L. dove ha residenza il centro e da un rappresentante del centro stesso.

Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 13

Il centro contraente garantisce forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

Art. 14.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il .... Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

La convenzione stipulata con l'U.S.L. di residenza del centro vale per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che usufruiscono dei servizi del centro convenzionato.

Art. 15.

La vigilanza sul centro viene esercitata in conformtià alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della legge n. 833/1978); ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione del centro resta a carico del centro stesso purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte della U.S.L. o di terzi.

Art. 16.

Il centro è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani sanitari e dalle normative regionali.

La presente convenzione sarà registrata a cura della competente U.S.L., secondo le procedure previste dalla legge.

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'istituzione melitense.

ALLEGATO 3

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA.

Premesso:

che il centro ambulatoriale dipendente dall'ACISMOM (ovvero dall'ente melitense di..) è equiparato ai fini dell'erogazione dell'assistenza ai corrispondenti servizi pubblici, secondo le norme della legge n. 833/1978 nonché le indicazioni del piano sanitario regionale, ove approvato, ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e successive integrazioni;

tra

l'unità sanitaria locale n............................ rappresentata dal presidente del comitato di gestione...

e

l'ACISMOM, rappresentata dal legale rappresentante............

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale................. si avvale, secondo le norme della legge n. 833/1978 e le indicazioni del piano sanitario regionale ove operante, del centro ambulatoriale di.. per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Art. 2.

Le prestazioni erogabili sono esclusivamente quelle comprese nell'elenco allegato agli accordi Enti - F.N.O.O.M.M. del 14 luglio 1973 e 8 febbraio 1974, nonché quelle autorizzate dalla regione, e verranno rimborsate entro i limiti di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti da successivi accordi a livello nazionale o regionale.

Art. 3.

L'accesso alle prestazioni avviene direttamente sulla base della prescrizione proposta dal medico di fiducia senza preventiva autorizzazione della U.S.L.

Il centro ambulatoriale verrà fornito, a cura della U.S.L., del ricettario unico — modello regionale — del quale i medici specialisti delle strutture in cui operano potranno avvalersi, previa apposizione del timbro personale e della struttura medesima, per compilare la relazione clinica per il medico generico di fiducia, per richiedere eventuali prestazioni, la cui necessità emerga in sede di prima visita, per prescrivere eventuali terapie farmacologiche, limitatamente ai casi di conclamata urgenza, e mediante contestuale segnalazione alla U.S.L. di appartenenza dell'assistito.

Art. 4.

Il centro ambulatoriale......................... è soggetto alla vigilanza della unità sanitaria locale.

I requisiti tecnico-funzionali e le dotazioni strumentali del presidio sanitario devono essere rispondenti alla normativa vigente.

Art. 5.

Il centro ambulatoriale può operare in collegamento con le strutture operative generali e specializzate, nonché con i centri di riabilitazione dell'ACISMOM (o di altro ente melitense) presenti in ambito regionale, per attività di follow-up, di day-hospital e di riabilitazione di pazienti in trattamento o già ricoverati presso le strutture ospedaliere ed i centri di riabilitazione suddetti.

Art. 6.

Le attività sanitarie e sociali dell'ACISMOM e degli altri enti melitensi per la lotta contro il diabete e le malattie del ricambio sono disciplinate dalla presente convenzione.

In sede regionale possono essere stipulate tra l'ACISMOM e gli stessi enti melitensi e le UU.SS.LL. convenzioni particolari in relazione alle esigenze dell'assistenza, nell'ambito dei piani sanitari regionali.

Art. 7.

Le prestazioni erogate sono liquidate dalla U.S.L. competente secondo il tariffario di cui all'accordo unico nazionale del 14 luglio 1973, e successive modificazioni, nonché in conformità delle procedure e modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

La liquidazione delle competenze è effettuata dalla regione non oltre novanta giorni dalla notifica dei conti mensili. Trascorso tale termine sono riconosciuti al centro interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 8.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'U.S.L. dove ha residenza il centro ambulatoriale e da un rappresentante del centro stesso.

Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 9.

Il presente schema di convenzione dovrà essere uniformato al nuovo schema, quale risulterà approvato con decreto ex art. 44 della legge n. 833/78.

87A9898

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 367

Il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 367, recante: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 dell'8 settembre 1987.

87A9911

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 1987, n. 459.

Approvazione della deliberazione del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1988.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, lettera *g*), della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminate le deliberazioni in data 17 luglio 1987 e 4 settembre 1987, con le quali il consiglio dell'Ordine dei biologi ha determinato, per l'anno 1988, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 17 luglio 1987 e 4 settembre 1987 del consiglio dell'Ordine dei biologi, allegate al presente decreto, che stabiliscono, per l'anno 1988, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

(Verbale n. 7)

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Il giorno 17 luglio 1987, si è riunito in Roma il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via Sant'Anselmo, n. 11, per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

(Omissis).

1-*bis)* Adeguamento quote iscrizione; discussione - delibere relative;

(Omissis).

Comma 2-*bis)*

«Attesa l'opportunità di mantenere differenziata la quota contributiva dovuta dagli iscritti all'elenco speciale rispetto a quella in essere per gli iscritti all'albo, e ciò anche recependo i suggerimenti espressi dal vigilante Ministero di grazia e giustizia, il consiglio, considerato che sia gli iscritti all'albo, sia quelli all'elenco usufruiscono degli stessi servizi e prestazioni da parte degli uffici dell'Ordine, e che quest'ultimo è a disposizione degli uni e degli altri secondo i propri fini istituzionali, in maniera identica; ravvisata che la predetta differenza tra le quote, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è sproporzionata; delibera, stante l'aumento del costo della vita che incide in maniera non indifferente sulle spese da sostenere per il funzionamento dell'Ordine stesso, di portare la misura del contributo annuo degli iscritti all'elenco speciale da L. 50.000 a L. 80.000 a decorrere dall'anno 1988».

(Omissis).

Il presidente: LANDI

Il consigliere segretario: CALCATELLI

(Verbale n. 8)

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Il giorno 4 settembre 1987, si è riunito in Roma il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via Sant'Anselmo, n. 11, per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

(Omissis).

3-*bis)* Determinazione per il 1988 della tassa per il rilascio certificati e della tassa per i pareri sulla liquidazione degli onorari; discussione - delibere relative;

(Omissis).

Comma 3-*bis)*

«Il consiglio, vista la propria determinazione 17 luglio 1987 concernente la misura del contributo per l'anno 1988 dovuto all'Ordine dagli iscritti all'albo professionale ed all'elenco speciale, ed ad integrazione della medesima, delibera di mantenere invariata per l'anno 1988 la misura della tassa per il rilascio dei certificati di iscrizione in L. 5.000 e quella per i pareri sulla liquidazione degli onorari, pari al 2% dell'ammontare della parcella».

(Omissis).

Il presidente: LANDI

Il consigliere segretario: CALCATELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La lettera *g)* dell'art. 16 della legge n. 396/1967 (Ordinamento della professione di biologo) prevede che il consiglio dell'Ordine dei biologi eserciti, fra le altre attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme, quella di stabilire entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari».

87G0656

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1987, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 2 e il 6 novembre 1987, e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1988, è pari al 6,20 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1988 e l'ultima il 1° novembre 1992.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1992, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 novembre 1987 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 novembre 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonchè del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1992, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 279

87A9899

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 novembre 1987.

Proroga delle disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1233/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista la propria ordinanza n. 1145/FPC in data 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987 concernente disposizioni relative al trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987;

Ravvisata la necessità, alla stregua della situazione in essere, di prorogare, fino al 30 novembre 1987, il trattamento di missione determinato con la ordinanza sopra citata;

Dispone:

Il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987, disposto con la ordinanza n. 1145/FPC in data 9 settembre 1987 citata nelle premesse è prorogata fino al 30 novembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9910

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie di bronzo

Capo squadra dei vigili del fuoco Vincenzo Carfagna, il 3 luglio 1984 in Salerno. — Vigile del fuoco, libero dal servizio, non esitava a tuffarsi in acqua per salvare un neonato, già completamente immerso, che la madre voleva annegare per poi togliersi la vita. Dopo aver salvato il piccino, recuperava il corpo della donna, strappandola a morte certa.

Vigile del fuoco Renato Adimari, il 27 novembre 1983 in Ardenza (Livorno). — In occasione di un intervento per il rovesciamento di un natante con tre persone a bordo, avvistato un uomo in balia delle onde, pur privo di attrezzatura idonea e con avverse condizioni meteomarine, non esitava a gettarsi nei marosi. Con sprezzo del pericolo raggiungeva il malcapitato e lo salvava da morte sicura.

Sottocapo nocchiero di porto Cosimo Bianco, il 28 gennaio 1984 in Brindisi. — Componente dell'equipaggio di una pilotina inviata in soccorso in una imbarcazione che si era capovolta, non esitava a tuffarsi con grande coraggio, nonostante le avverse condizioni del mare, per trarre in salvo un naufrago giunto allo stremo delle forze.

Alla memoria di Aldo Coluccini, il 27 settembre 1984 in Roma. — Agente della Polizia di Stato in pensione, notato un malvivente scippare una giovane donna, non esitava ad intervenire prontamente, insieme ad altro individuo, nel generoso tentativo di impedire l'evento criminoso. Dopo violenta colluttazione, riusciva a bloccare il malvivente, ma, stremato dallo sforzo compiuto, si accasciava al suolo privo di vita. Mirabile esempio di generoso altruismo spinto fino all'estremo sacrificio.

Dott. Giovanni Kliner, il 24 settembre 1981 in Roma. — In occasione di una rapina ai danni di una gioielleria, non esitava, incurante del pericolo, ad intervenire prontamente, tamponando con le dita la vena del collo del rapinato recisa da un proiettile, tenendolo, in tal modo, in vita sino all'arrivo dell'autoambulanza.

Gaetano Di Mora e Ambrogio Talenti, il 24 giugno 1982 in Agrigento. — Non esitava ad intervenire, unitamente ad altro animoso, in soccorso di una donna e delle sue bambine avvolte dalle fiamme di un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento. Sia pur gravemente ustionato dall'esplosione di una bombola di gas, non desisteva dal suo nobile ed altruistico intento, riuscendo a trarle in salvo.

Antonio Campana, il 10 novembre 1982 in Bergamo. — Non esitava a portarsi con coraggio e decisione all'interno di uno stabile in fiamme riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo piccolo in grave pericolo di vita.

Alla memoria di Giuseppe Marino, il 28 settembre 1983 in Chieti. — In seguito ad un improvviso incendio sviluppatosi all'interno della propria officina, non esitava, in uno slancio di ammirevole altruismo, a portarsi in una stanza attigua per estrarre bombole di gas liquido, evitando in tal modo gravissime conseguenze per gli occupanti dello stabile sovrastante. In questa azione generosa sacrificava la propria vita.

Paolo Da Tos e Mario Da Pian, il 4 gennaio 1984 in Alleghe (Belluno). — Udite le invocazioni di aiuto di due ragazzi caduti nelle acque di un lago ghiacciato, non esitava, unitamente ad altro generoso, ad intervenire in loro soccorso, salvandoli da morte sicura.

Filippo Pallucca, il 12 gennaio 1984 in Gravina di Puglia (Bari). — Informato che in una abitazione attigua alla propria alcuni malviventi erano penetrati per perpetrare una rapina, con nobile atto di coraggio, interveniva prontamente ingaggiando una colluttazione con i malfattori e costringendoli alla fuga.

Michele Nalin, il 30 novembre 1984 in Mira (Venezia). — Coraggiosamente si lanciava nelle fredde acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, precipitatovi con la propria autovettura, era ormai in procinto di annegare.

Antonio Belluomini, l'8 gennaio 1985 in Massaciuccoli (Lucca). — Militare di leva, non esitava a prodigarsi, con coraggio ed elevato spirito di solidarietà, per trarre in salvo una donna, caduta nelle acque di un lago ghiacciato.

Dott. Adolfo De Meo, il 21 marzo 1985 nello Stretto di Messina. — Medico e volontario del soccorso della C.R.I., spontaneamente ed incurante del pericolo, si portava a bordo di una nave in fiamme, che l'equipaggio stava abbandonando, prodigandosi ad assistere i feriti e a far sì che gli stessi fossero tratti in salvo dai mezzi di soccorso.

Giovanni Bregola, il 28 aprile 1985 in Ficarolo (Rovigo). — Con grande determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a slanciarsi nelle perigliose acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo un anziano pensionato, ivi gettatosi con intento suicida. Trattolo a riva privo di sensi, gli praticava la respirazione artificiale, riuscendo a rianimarlo.

Vigile urbano Antonio Pignatta, il 14 settembre 1985 in Bordighera (Imperia). — Vigile urbano in servizio, richiamato dall'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco provenienti da una gioielleria ove era in corso una rapina, non esitava a portarsi all'interno del negozio, costringendo il malvivente alla resa, dopo averlo minacciato con la propria pistola.

87A9285

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° giugno 1990 e 1° giugno 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 26 maggio 1987 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1987, si rende noto che l'11 novembre 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° giugno 1990 e 1° giugno 1992.

87A9793

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 29 gennaio 1988 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 29 aprile 1988.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 21 ottobre 1987 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 30 ottobre 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,29 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A9947

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 16

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 mod. 25-A. — Data: 18 febbraio 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 101.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A9437

MINISTERO DEL TESORO

N. 215

Corso dei cambi del 3 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1262,500	1262,500	1262,40	1262,500	1262,50	1262,77	1263,050	1262,500	1262,500	1262,50
Marco germanico	740,500	740,500	741,25	740,500	740,50	740,50	740,500	740,500	740,500	740,50
Franco francese	217,200	217,200	217,69	217,200	217,20	217,20	217,200	217,200	217,200	217,20
Fiorino olandese	658,150	658,150	658,80	658,150	658,15	658,15	658,100	658,150	658,150	658,20
Franco belga	35,375	35,375	35,33	35,375	35,37	35,38	35,390	35,375	35,375	35,37
Lira sterlina	2205,600	2205,600	2208,50	2205,600	2205,60	2206,30	2207 —	2205,600	2205,600	2205,60
Lira irlandese	1967,450	1967,450	1968 —	1967,450	1967,45	1967,22	1967 —	1967,450	1967,450	—
Corona danese	191,470	191,470	191,50	191,470	191,47	191,46	191,460	191,470	191,470	191,47
Dracma	9,460	9,460	9,46	9,460	—	—	9,465	9,460	9,460	—
E.C.U.	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —	1525 —	1525,35	1525,700	1525 —	1525 —	1525 —
Dollaro canadese	956,800	956,800	960 —	956,800	956,80	956,77	956,750	956,800	956,800	956,80
Yen giapponese	9,254	9,254	9,27	9,254	9,254	9,26	9,255	9,254	9,254	9,25
Franco svizzero	896,910	896,910	896,50	896,910	896,91	896,97	897,040	896,910	896,910	896,92
Scellino austriaco	105,130	105,130	105 —	105,130	105,13	105,15	105,180	105,130	105,130	105,12
Corona norvegese	195,300	195,300	195,50	195,300	195,30	195,28	195,270	195,300	195,300	195,30
Corona svedese	205,800	205,800	206,25	205,800	205,80	205,77	205,750	205,800	205,800	205,80
FIM	300,800	300,800	300,75	300,800	300,80	300,77	300,540	300,800	300,800	—
Escudo portoghese	9,150	9,150	9,13	9,150	9,15	9,14	9,130	9,150	9,150	9,15
Peseta spagnola	11,089	11,089	11,11	11,089	11,089	11,08	11,090	11,089	11,089	11,08
Dollaro australiano	844,750	844,750	848 —	844,750	844,75	845,62	846,500	844,750	844,750	844,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1262,775
Marco germanico	740,500
Franco francese	217,200
Fiorino olandese	658,125
Franco belga	35,382
Lira sterlina	2206,300
Lira irlandese	1967,225
Corona danese	191,465
Dracma	9,462
E.C.U.	1525,350
Dollaro canadese	956,775
Yen giapponese	9,254
Franco svizzero	896,975
Scellino austriaco	105,155
Corona norvegese	195,285
Corona svedese	205,775
FIM	300,670
Escudo portoghese	9,140
Peseta spagnola	11,089
Dollaro australiano	845,625

Media dei titoli del 3 novembre 1987

Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	95,725
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,625
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 15- 7-1985/90	97,900
» » » » 16- 8-1985/90	97,975
» » » » 18- 9-1985/90	98,050
» » » » 18-10-1985/90	98,475
» » » » 1-11-1983/90	102,925
» » » » 18-11-1985/90	98,250
» » » » 1-12-1983/90	102,225
» » » » 18-12-1985/90	98,375
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	98,100
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 18- 2-1986/91	98,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	97,975
» » » » 1- 4-1984/91	101,175
» » » » 1- 5-1984/91	101,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	97 —
» » » » 1- 2-1985/92	95,900
» » » » 18- 4-1986/92	96,350
» » » » 19- 5-1986/92	94,800
» » » » 1- 2-1985/95	95,950
» » » » 1- 3-1985/95	92,450
» » » » 1- 4-1985/95	92,200
» » » » 1- 5-1985/95	91,900
» » » » 1- 6-1985/95	91,950
» » » » 1- 7-1985/95	93,750

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	93,700
» » » » 1- 9-1985/95	93,750
» » » » 1-10-1985/95	94,350
» » » » 1-11-1985/95	94,750
» » » » 1-12-1985/95	94,225
» » » » 1- 1-1986/96	94,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,500
» » » » 1- 2-1986/96	94,625
» » » » 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	93,700
» » » » 1- 5-1986/96	93,450
» » » » 1- 6-1986/96	93,550
» » » » 1- 7-1986/96	93,775
» » » » 1- 8-1986/96	93,225
» » » » 1- 9-1986/96	93,450
» » » » 1-10-1986/96	93,850
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,225
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,550
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,175
» » » 12,50% 1-10-1988	101,550
» » » 12,50% 1-11-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,150
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,050
» » » 9,25% 1- 2-1990	94,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	94,75
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	94,425
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,225
» » » 9,25% 1-10-1990	93,350
» » » 9,25% 1-11-1990	94,175
» » » 9,25% 1-12-1990	95,525
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,175
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	92,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	93 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	107 —
» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1984/91 11,25%	105,050
» » » » 1984/92 10,50%	104,425
» » » » 1985/93 9,60%	100,775
» » » » 1985/93 9,75%	101,225
» » » » 1985/93 9,00%	99,200
» » » » 1985/93 8,75%	96,625
» » » » 1986/94 8,75%	97,750
» » » » 1986/94 6,90%	92,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M03117

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinquanta posti di collaboratore amministrativo (ex consigliere - settimo livello), nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari e raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui cinquanta posti di collaboratore amministrativo (ex consigliere) - settima qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva-amministrativa;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinquanta posti di collaboratore amministrativo in prova (ex consigliere - settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa, dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi ventiquattro così ripartiti:

Veneto	posti	4
Piemonte	»	4
Lombardia	»	4
Liguria	»	1
Trentino	»	2
Friuli	»	2
Emilia	»	7

b) *Circoscrizione del centro Italia:* posti complessivi venti così ripartiti:

Marche	posti	2
Toscana	»	3
Umbria	»	2
Abruzzo	»	1
Lazio	»	12

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi sei così ripartiti:

Molise	posti	1
Campania	»	—
Puglia	»	2
Calabria	»	1
Basilicata	»	1
Sicilia	»	1
Sardegna	»	—

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso è altresì riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica di segretario capo o principale o qualifiche corrispondenti che abbiano maturato cinque anni di anzianità nella qualifica stessa o in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonatica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e una o più regioni nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale preferirebbero essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o politico-sociali, economia e commercio o titoli equipollenti;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni;

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) la lingua straniera sulla quale intende sostenere il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f),* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti pr la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizion vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare;
a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;
b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:
I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;
II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:
I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;
II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo — classe iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 376

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Diritto amministrativo e/o costituzionale.
B) Diritto privato.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e nonché su:

procedura civile;
scienze delle finanze;
economia politica;
contabilità di Stato;
elementi di diritto e procedura penale;
legislazione sui lavori pubblici;
nozioni di lingua straniera.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in...................... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso a cinquanta posti di consigliere in prova per la circoscrizione territoriale del (nord, centro o sud) con preferenza per le regioni. ....

bandito con il decreto ministeriale 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero.. .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il.. (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza...;

l) lingua straniera...

Data, ...

Firma .... (6)
(Autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979 e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9874

MINISTERO DELLA DIFESA

Corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici chimici, fisici e biologi dell'Esercito, disponibile al 31 dicembre 1986.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1985, registro n. 51 Difesa, foglio n. 111, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti tecnici chimici, fisici e biologi dell'Esercito, disponibile al 31 dicembre 1985;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella predetta qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici chimici, fisici e biologi dell'Esercito si è reso disponibile un posto, per effetto del collocamento a riposo per dimissioni a decorrere dal 4 dicembre 1986 del primo dirigente Parrini dott. Lorenzo, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1986;

Tenuto conto che il posto sopraindicato deve essere conferito mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e che occorre procedere sollecitamente al bando per la copertura del posto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile alla qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici chimici, fisici e biologi dell'Esercito, quadro *D*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301 del 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 3ª Divisione - Via XX Settembre, 123/*A* - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
b) ente di appartenenza;
c) titolo di studio posseduto;
d) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;
e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avverrà secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I candidati ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1987
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 275

87A9756

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto, 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1986, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 184, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a ventinove posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1986:

1) Gallotti Laura	punti	26,400
2) Moretto Elisabetta	»	25,975
3) De Angelis Cinzia	»	25,225
4) D'Angeli Bennati Giulia	»	25,100
5) Tomisani Antonella	»	24,800

6) Bracci Cambini Anna Rita . . . . punti 24,725
7) Vasselli Iolena . . . . » 24,650
8) Paroli Bruna . . . . » 24,525
9) Anselmi Tandari Antonella . . . . » 24,475
10) Puttini Monica . . . . » 24,450
11) Di Francesco Roberta . . . . » 24,275
12) Battista Tremarelli Patrizia . . . . » 23,950
13) Filocamò Arseni Vincenza, coniugata con due figli . . . . » 23,800
14) Cancellara Giuseppe . . . . » 23,800
15) Nisci Simbula Lucia . . . . » 23,775
16) Fortunato Anna Maria . . . . » 23,650
17) Di Santo Nave Francesca . . . . » 23,475
18) Conti Luisa . . . . » 23,350
19) Biondi Calabretto Anna . . . . » 23,325
20) Iacone Maurizio . . . . » 23,300
21) Ercolani Pappalardo Giuliana . . . . » 23,225
22) Copparoni Lanfranchi Maria Teresa . . . . » 23,200
23) Basso Giulianelli Laura . . . . » 23,125
24) Conti Romagnoli Natalina . . . . » 23,025
25) Amoroso Russi Nerina . . . . » 22,950
26) Cammi Mirella . . . . » 22,950
27) Rizzi Nicoletta, profuga . . . . » 22,600
28) Negri Pugnali Anna, coniugata con due figli » 22,600
29) Vassura Stefania . . . . » 22,575
30) Benadduci Mazzaccara Maria Isabella . . . » 22,525
31) Tandari Maurizio . . . . » 22,500
32) Costantini Massimo . . . . » 22,475
33) Anselmi Nucci Aurora . . . . » 22,450
34) Palmieri Foffo Silvana . . . . » 22,375
35) Tempesta Guarente Sara . . . . » 22,325
36) Cicchetti Rocco . . . . » 22,300
37) Montibello Pietro . . . . » 22,250
38) Fiorenza Marrocchi Concetta Maria Teresa » 22,000
39) Blasi Vigliana . . . . » 21,800
40) Deiure Serra Miriam . . . . » 21,475
41) Crisafulli Santoro Rosa Amelia . . . . . . » 21,175
42) Riga Maurizio . . . . » 21,175
43) Ferazzoli Massimo, figlio di invalido per servizio . . . . » 21,050
44) Carbone Carmelo, coniugato con due figli e invalido civile . . . . » 21,050
45) De Furia Orlandi Rosa Maria . . . . » 21,025
46) Baldanza ved. Amoroso Antonella . . . . . » 20,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Gallotti Laura
2) Moretto Elisabetta
3) De Angelis Cinzia
4) D'Angeli Bennati Giulia
5) Tomisani Antonella
6) Bracci Cambini Anna Rita
7) Vasselli Iolena
8) Paroli Bruna
9) Anselmi Tandari Antonella
10) Puttini Monica
11) Di Francesco Roberta
12) Battista Tremarelli Patrizia
13) Filocamo Arseni Vincenza
14) Cancellara Giuseppe
15) Nisci Simbula Lucia
16) Fortunato Anna Maria
17) Di Santo Nave Francesca
18) Conti Luisa
19) Biondi Calabretto Anna
20) Iacone Maurizio
21) Ercolani Pappalardo Giuliana
22) Copparoni Lanfranchi Maria Teresa
23) Basso Giulianelli Laura
24) Conti Romagnoli Natalina
25) Amoroso Russi Nerina
26) Cammi Mirella
27) Rizzi Nicoletta
28) Negri Pugnali Anna
29) Vassura Stefania

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Benadduci Mazzaccara Maria Isabella
2) Tandari Maurizio
3) Costantini Massimo
4) Anselmi Nucci Aurora
5) Palmieri Foffo Silvana
6) Tempesta Guarente Sara
7) Cicchetti Rocco
8) Montibello Pietro
9) Fiorenza Marrocchi Concetta Maria Teresa
10) Blasi Vigliana
11) Deiure Serra Miriam
12) Crisafulli Santoro Rosa Amelia
13) Riga Maurizio
14) Ferazzoli Massimo
15) Carbone Carmelo
16) De Furia Orlandi Rosa Maria
17) Baldanza ved. Amoroso Antonella

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1987
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 191

87A9836

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la cattedra di fisica medica della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato,

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale n. 3437 del 6 agosto 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti di tecnico coadiutore nella carriera di concetto dei tecnici presso l'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, nel R.O. del personale tecnico della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica - area funzionale tecnico scientifica - assistente tecnico), presso la cattedra di fisica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado a durata quinquennale

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta: le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli, in originale o in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego, mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono in:

Prova scritta:

funzionamento di un laboratorio di spettroscopia.

Prova pratica con relazione scritta:

rilevamento di uno spettro Mossbauer;
metodologie e principi generali.

Prova orale:

elementi di fisica applicata alla medicina.

Il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire. Il diario delle prove d'esame sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella prova scritta e in quella pratica, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso;

nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837, 1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 1° settembre 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 22 settembre 1987
Registro n. 60 Università, foglio n. 249

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (*)...
nat... a .... il ....
residente in .... via..
.... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale - assistente tecnico) presso la cattedra di fisica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nat... a .... il.................................;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio............

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione...

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di.................
via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: ....
....
....
ed allega la seguente documentazione:...
....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticata)

(*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile

87A9772

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso il centro interfacoltà di ricerca di educazione ambientale

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato,

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale n. 3437 del 6 agosto 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione del bando di concorso per due posti di tecnico coadiutore nella carriera di concetto dei tecnici presso l'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso,

Decreta.

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, nel R.O. del personale tecnico della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica - area funzionale tecnico scientifica - assistente tecnico), presso il centro interfacoltà di ricerca di educazione ambientale dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado a durata quinquennale

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli, in originale o in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono in:

Prova scritta:

tematiche ambientali, con riguardo all'educazione ambientale (obiettivi, contenuti, metodi, fruitori).

Prova pratica con relazione scritta:

utilizzo di macchine e di programmi per la gestione di un archivio di dati (programma DORIS-LIBIS e programma di BASE III).

Prova orale:

metodiche per l'educazione ambientale con specifico riferimento a tecniche di lavoro di campo;

archivio della documentazione per l'educazione ambientale:

tecniche per l'organizzazione dell'archivio;

metodiche per un efficace funzionamento.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire. Il diario delle prove d'esame sarà notificato agli interessi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella prova scritta o in quella pratica, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 4 settembre 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 10 ottobre 1987
Registro n. 67 Università, foglio n. 280

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (*)..
nat... a .... il ....
residente in .... via..
.... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale - assistente tecnico) presso il centro interfacoltà di ricerca ed educazione ambientale dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nat... a .... il...............................;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....
....,

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ....
....
....
ed allega la seguente documentazione...
....
....

Data, ...

Firma ....
(autenticata)

(*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A9773

UNIVERSITÀ DI PISA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a due posti di assistente socio sanitario (ostetrica)

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente socio sanitario (ostetrica) presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1987, si svolgeranno presso i locali siti in Pisa, via Roma, 35, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica: 23 novembre 1987, ore 8,30;

seconda prova scritta sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche: 24 novembre 1987, ore 8,30.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 7 del bando di concorso.

87A9487

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cassino, via Zamosch, Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova: 26 novembre 1987, ore 9,30;
seconda prova: 27 novembre 1987, ore 9,30.

87A9804

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso ad un posto di coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 45 della regione Lombardia e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... scade il *quarantacinquesimo* giorno ...», leggasi: « ... scade il *trentesimo* giorno ...».

87A9923

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 100.000**
- semestrale	**L. 55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 82.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	**L. 313.000**
- semestrale	**L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221